



Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari
SC Progettazione e Innovazione Tecnologica

progettazione.innovazione@aouss.it



A.D. MDLXII

**PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI GAMMACAMERE
SPECT-TC PER LA S.C. DI MEDICINA NUCLEARE:
LAVORI DI ADEGUAMENTO EDILE ED IMPIANTISTICO
NEL PALAZZO DELLA CLINICA MEDICA FINALIZZATO
ALLA INSTALLAZIONE DI NUOVE GAMMACAMERE**

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

ELABORATO:

**SCHEMA DI CONTRATTO - NORME RELATIVE AI
SERVIZI DI INGEGNERIA E AI LAVORI**

IL PROGETTISTA:

**ORDINE INGEGNERI**
PROVINCE DI SASSARI
E OLBIA TEMPIO
N° 573 Dott. Ing. Roberto Gino Manca
*Ingegnere Civile Ambientale, Industriale e
dell'Informazione Sezione A - Settore a,b,c*

COLLABORATORE PROGETTAZIONE:

Arch. Renato Meloni

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:

IL DIRETTORE SANITARIO:

IL DIRETTORE GENERALE:

SASSARI 16/03/2026

SCALA 1:xx

E2

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

Viale San Pietro n. 10, Sassari (SS)

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

Norme da integrare nel contratto generale relativamente ai soli servizi di ingegneria e lavori connessi con l'appalto: " Procedura per l'acquisizione di gammacamere spect-tc per la s.c. di medicina nucleare - Lavori di adeguamento edile ed impiantistico nel palazzo della clinica medica finalizzato alla installazione di nuove gammacamere”

NORME PER SERVIZI DI INGEGNERIA E LAVORI

Codice CUP: H89D19000110002

Codice CIG:

Appaltatore:

Impresa esecutrice dei lavori:

Progettisti Indicati per la Redazione del Progetto Esecutivo

.....

• Che Il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) dei lavori di adeguamento edile ed impiantistico dei locali destinati ad ospitare le gamma Camere Spect Tc e dei locali accessori è stato redatto dall'Ing. Roberto Manca è stato approvato con Delibera del Direttore Generale n. del

• Che l'appalto generale in oggetto, di cui il PFTE redatto dall'Ing. Roberto Manca costituiva parte posta a base di gara per l'esecuzione dei lavori edili ed impiantistici di adeguamento dei locali, è stato aggiudicato con Delibera del Direttore Geerale n. del

• Che in sede di offerta di gara l'appaltatore ha indicato quali progettisti incaricati della redazione del Progetto esecutivo:

- Che in sede di offerta di gara l'appaltatore ha indicato quale impresa incaricati dell'esecuzione dei lavori:
- che il progetto esecutivo dei lavori sarà redatto dati tecnici dell'appaltatore / Indicati dall'appaltatore sulla scorta del PFTE posto a base di gara, integrando in esso le eventuali offerte migliorative offerte dallo stesso appaltatore nell'offerta gara;
- Che l'offerta migliorativa per la parte lavori Edili ed e impiantistici sarà preliminarmente esaminata dal Direttore Lavori che, prima della redazione del progetto esecutivo, potrà chiedere le motivate modifiche e integrazioni ritenute necessarie da apportarsi nel progetto esecutivo
- che il finanziamento per l'esecuzione dei lavori e dei servizi di Ingegneria per la redazione del Progetto esecutivo è ricompreso nel quadro economico generale dell'appalto del finanziamento di complessivi € 2.622.800,00 attribuito dalla Regione Sardegna all'AOU di Sassari con DGR 48_19-2019 e successiva integrazione con Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna n. 935 del 25/08/2025 (prot. 23263 del 25/08/2025), che destina per la parte lavori e servizi di ingegneria una quota complessiva di € 850.000,00, iva e oneri accessori compresi.
- è pari al% con un importo risultante degli onorari e spese pari a Euro....., oltre Cassa Nazionale 4% e IVA 22%
- è pari al% con un importo risultante comprensivo di oneri della Sicurezza pari ad Euro....., oltre IVA 10%
- Che il ribasso oggettivo in sede di gara dall'appaltatore sui tempi di esecuzione dei lavori è pari al%
- che con Deliberazione del Direttore Generale n..... del, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, l'appalto è stato

definitivamente aggiudicato alla precitata impresa e contraente,

- che la con sede in Filiale di si è costituita fideiussione con polizza n°, emessa in data, nell'interesse del contraente ed a favore della Stazione appaltante AOU SASSARI, agli effetti e per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto assunte dall'appaltatore e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Con tale garanzia fidejussoria il fideiussore si riterrà obbligato in solido con il contraente fino all'approvazione del certificato di [regolare esecuzione](#) dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;
- che l'importo garantito ai sensi del precedente punto è ridotto del%, così come previsto dall'articolo 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., e che:
- è stata prodotta dall'operatore economico la certificazione sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
- tale riduzione è stata applicata nei confronti delle micro, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti da micro, piccole e medie imprese;
- l'operatore economico ha presentato fideiussione emessa e firmata digitalmente, gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106 comma 3 D.Lgs. 36/2023 , mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente;

- è stata prodotta dall'operatore economico una o più certificazioni o marchi individuati tra quelli previsti dall'Allegato II.13 del D.Lgs. 36/2023.

- che nei confronti del rappresentante del contraente , non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

- Che i progettisti hanno trasmesso apposita polizza di responsabilità professionale stipulata con la

TUTTO CIÒ PREMESSO

SERVIZI DI INGEGNERIA

Art. S1 – Generalità e requisiti dei progettisti

L'appaltatore dovrà redigere la preprogettazione esecutiva dei lavori per il tramite dei Progettista Indicati in sede di offerta ovvero:

- Coordinatore della progettazione: Ing. iscritto all'Ordine della Provincia di al N.....

- Responsabile della progettazione Edile : Ing. iscritto all'Ordine della Provincia di al N.....

- Responsabile della Progettazione Impiantistica: Ing. iscritto all'Ordine della Provincia di al N.....

- Architetto abilitato per le pratiche con la Sprintendenza: Arch. iscritto all'Ordine della Provincia di al N.....

I suddetti professionisti hanno dimostrato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa

e dal disciplinare di gara,

La progettazione esecutiva dovrà essere predisposta sulla base del PFTE posto a base di gara, integrando le eventuali migliorie offerte in sede di gara accettate dal Direttore dei Lavori nominato dall'AOU di Sassari

La progettazione esecutiva dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme di codice appalti e delle norme di legge e tecniche di settore.

Poiché l'edificio nel quale saranno eseguiti i lavori, la progettazione esecutiva sarà soggetta al controllo, per gli aspetti di competenza, della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Province di Sassari e Nuoro

Art. S2 – Modalità di esecuzione della progettazione

La progettazione dovrà tener conto che, in fase esecutiva, i lavori dovranno essere realizzati per fasi, come indicato nel CSA Generale al Capitolo C e che, durante le varie fasi, dovrà essere sempre tenuta in esercizio (utilizzabile per i pazienti) almeno una Gamma camera.

Art. S3 Obblighi dei progettisti

I progettisti saranno obbligati, con oneri completamente ricompresi nel compenso pattuito:

- a) Alla partecipazione alle riunioni periodiche fissate dal RUP durante la fase di progettazione
- b) Ad eseguire i necessari incontri tecnici con la Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio delle Province di Sassari e Nuoro per verificare la rispondenza della progettazione esecutiva alle prescrizioni impartite dalla stessa in fase di progettazione PFTE, ottemperando alle richieste impartite dalla stessa Soprintendenza.
- c) Al rilievo e verifica dello stato di fatto, in loco, redigendo e trasmettendo apposito verbale con l'indicazione dei rilievi di dettaglio effettuati da impiegarsi ai fini della

	redazione della progettazione esecutiva	
	d) La progettazione esecutiva dovrà garantire che l'esecuzione dell'opera possa avvenire	
	nel rispetto delle fasi di lavoro precedentemente indicate volte a garantire il	
	funzionamento di almeno una gamma camera durante l'esecuzione dei lavori.	
	e) Al rispetto delle prescrizioni e dei contenuti del PFTE posto a base di gara,	
	introducendo eventualmente solo migliorie su layout, opere e materiali che siano	
	effettivamente migliorative rispetto a quelle previste nel PFTE, il tutto senza alcun	
	onere aggiuntivo, diretto o indiretto (es. oneri manutentivi, ecc.) per l'Azienda	
	Appaltante. Le soluzioni migliorative saranno soggette ad approvazione da parte della	
	stazione appaltante e, qualora non accettate, dovranno essere sostituite con altre	
	soluzioni accettabili per l'amministrazione senza oneri aggiuntivi per l'Azienda stessa.	
	f) Ad ottemperare agli OdS eventualmente impartiti dal RUP entro i termini temporali	
	da questi assegnati	
	g) A trasmettere, prima dell'approvazione del progetto esecutivo verificato, apposita	
	polizza a tutela della stazione appaltante da eventuali danni patiti e riconducibili a	
	errori di progettazione.	
	Le progettazioni non potranno essere subappaltate a terzi. Le uniche prestazioni	
	subappaltabili saranno quelle legate ai rilievi dello stato di fatto e a prestazioni accessorie	
	di supporto.	
	Art. S4 Calcolo dei compensi dei Servizi di Ingegneria	
	La compensazione dei servizi tecnici di ingegneria resi dall'appaltatore avverrà secondo	
	le vigenti tariffe professionali (DM 17/06/2016 e s.m.i.) con riferimento agli importi	
	effettivi delle categorie (previste in appalto) di opere progettate.	
	Le spese tecniche forfettarie potranno avere un'incidenza massima del 20% sull'importo	
	degli onorari calcolati e saranno assoggettate allo specifico ribasso offerto dall'appaltatore.	
		6

Con riferimento alla vigente tariffa professionale, le prestazioni ricomprese nella progettazione sono quelle espressamente indicate nel capitolato tecnico generale (Art. C.9)

L'importo corretto degli onorari sarà calcolato a consuntivo sulla base del reale valore delle opere del progetto esecutivo che sarà approvato, sempre applicando il ribasso offerto in sede di offerta di gara.

Art. S.5. Liquidazione dei Servizi di Ingegneria

La liquidazione dei servizi di ingegneria avverrà direttamente ai progettisti indicati sull'IBAN che sarà indicato.

La liquidazione dei servizi di ingegneria avverrà come appresso indicato:

- Progetto esecutivo: 80% degli onorari e spese a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo;
- il rimanente 20% degli onorari del PE entro 15 giorni dalla consegna dei lavori.

La liquidazione degli onorari e spese per i servizi di ingegneria sarà eseguita dalla stazione appaltante entro 60gg dalla data di emissione della fattura, nei tempi e modi sopra indicati,

L'emissione della fattura sarà autorizzata dal RUP previa esecuzione con esito positivo delle verifiche di legge.

Art. S.6 Polizza professionale

All'atto dell'approvazione del Progetto esecutivo, i progettisti dovranno presentare apposita polizza professionale che copra l'amministrazione dai rischi dovuti ad errori di progettazione e/o danni conseguenti alle attività professionali svolte per l'AOU di Sassari per i lavori in oggetto. L'amministrazione appaltante non liquiderà gli onorari del PE (nemmeno in acconto) fin quando non disporrà:

- a) Di tutte le copie del progetto esecutivo finale verificato sottoscritte digitalmente da tutti i professionisti responsabili delle discipline previste nel progetto stesso

	b) degli elaborati finali in formato editabile (quelli grafici in formato dwg di autocad,	
	quelli economici in formato Primus (.dcf) della ACCA, il PSC in formato	
	CERTUS della Acca, le relazioni, i capitolati, ecc. in formato WORD editabile	
	c) Dell'attestazione di attivazione della suddetta polizza di responsabilità	
	professionale	
	Art. S.7 – Penali per i servizi di ingegneria	
	In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali, sarà applicata una penale calcolata	
	nella misura dell'uno per mille dell'importo contrattuale dei servizi di ingegneria.	
	Detta penale potrà essere applicata: per ogni giorno solare di ritardo nella consegna degli	
	elaborati del PE, ovvero per ogni giorno solare di ritardo nella consegna delle integrazioni	
	richieste dal RUP durante la verifica del PFTE e/o del PE, ovvero per ogni giorno solare	
	di ritardo nella consegna degli elaborati integrativi secondo le tempistiche dettate dal RUP	
	e/o dal presente CSA. Analoga penale sarà applicata per ogni giorno di ritardo	
	nell'ottemperare completamente ad eventuali ordini di servizio impartiti dal RUP.	
	La procedura di contestazione e applicazione delle penali sarà la medesima prevista dal	
	codice appalti per le penali inerenti i lavori.	
	LAVORI	
	Art. L1 - Generalita'	
	Nel presente contratto di Appalto, relativamente alla parte dei servizi di ingegneria e dei	
	lavori, sono riportate le norme specifiche alle quali il contraente si obbliga ad eseguire,	
	una volta approvata dall'Amministrazione la Progettazione Esecutiva, i lavoriedili ed	
	impiantistici alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri	
	documenti facenti parte del progetto esecutivo che sarà approvato con apposita Delibera	
	del Direttore Generale una volta divenuta esecutiva ai sensi di legge, che sono	
	comunque da leggersi alla luce dell'offerta del contraente appaltatore, oltre che, in	
		8

ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 – capitolato generale dei lavori pubblici.

Art: L2 - Clausola sociale - pari opportunità e inclusione lavorativa

1. L'appaltatore garantisce l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

2. Le attività oggetto del presente contratto d'appalto soddisfano le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere secondo quanto stabilito dal d.lgs. 198/2006 (*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*), oltre a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (*Norma per il diritto al lavoro dei disabili*).

3. L'appaltatore presenta a questa Stazione appaltante:

- copia dell'ultimo rapporto relativo alla situazione del personale maschile e femminile (art. 1, c. 1, Allegato II.3 del codice), ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 198/2006, conforme a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, attestante la regolarità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità nel rispetto degli obblighi previsti dalla L. 68/1999.

Oppure

3. L'appaltatore avendo un'impresa con numero pari a dipendenti, si impegna a produrre a questa Stazione Appaltante entro il termine di sei mesi dalla conclusione del contratto:

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 1, c. 2, Allegato II.3 del codice) in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La predetta relazione dovrà essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- una dichiarazione (art. 1, c. 3, Allegato II.3 del codice) che dovrà contestualmente essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali, a firma del legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, attestante la regolarità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, accompagnata da una specifica relazione tecnica dell'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalla L 68/1999 che illustra eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

4. La mancata produzione della documentazione sopra richiamata comporta, per l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1, c. 6, Allegato II.3 del codice, l'applicazione delle penali determinate nel contratto d'appalto all'articolo Termine per l'esecuzione - Penali, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

5. La mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile determina oltre all'applicazione delle penali l'interdizione per un periodo di 12 mesi dalla partecipazione, sia in forma singola sia in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento.

6. L'appaltatore secondo quanto stabilito dall'art. 1, c. 4, Allegato II.3 del codice, riserva all'occupazione giovanile e all'occupazione femminile una quota di assunzioni pari ad almeno il% di quelle necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali; pertanto garantisce:

- una quota pari al% di occupazione giovanile;
- una quota pari al% di occupazione femminile.

7. Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna a

Art. L3 - Importo del contratto relativamente alle parti dei Servizi di Ingegneria e per l'esecuzione dei Lavori edili ed Impiantistici in appalto

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro compresi i costi per la sicurezza pari ad Euro 35.666,07, oltre IVA 10%, per complessivi Euro

2. Il contratto è stipulato a Offerta prezzi Unitari.

3. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta del contraente, rimane fisso ed invariabile.

4. Ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., visto l'obbligo di inserimento delle clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara, questa stazione appaltante può procedere alla revisione dei prezzi qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire o una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento

del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Per gli appalti di servizi e forniture, resta ferma la facoltà di inserire nel contratto, oltre alle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto (comma 1 art. 60 D.Lgs. 36/2023), meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. In tale ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione.

Art. L3.1 - *Elenco prezzi e corpi d'opera*

Struttura delle Categorie

A base di gara, le categorie e relative classifiche previste per i lavori, con i relativi importi e incidenze sul totale, sono le seguenti (al lordo del ribasso di gara e compresa la quota parte % degli oneri della sicurezza):

- Categoria OG11 – Impianti tecnologici - € 328.373,52 – Incidenza: 59,43%

- Categoria OG1 – Opere Edili - € 224.54,41 - Incidenza: 40.57%

Art. L3.2 - *Clausola di revisione dei prezzi*

La Stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.

Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura

oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al **3%** rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si da luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale **eccedente il 3% e comunque in misura pari all'90% di detta eccedenza.**

La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;

- le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Art. L4 - Consegna dei lavori - Inizio e termine per l'esecuzione

1. Prima di procedere alla consegna, il direttore dei lavori ha attestato lo stato dei luoghi verificando:

- l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli

accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

L'attività è stata documentata attraverso apposito verbale di sopralluogo trasmesso al RUP.

2. La consegna dei lavori, oggetto dell'appalto, all'esecutore avviene da parte del direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre 45 giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; negli altri casi il termine di 45 giorni decorre dalla data di stipula del contratto.

3. Il direttore dei Lavori, comunica con congruo preavviso all'esecutore, il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo piani, profili e disegni di progetto.

4. Avvenuta la consegna, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono apposito verbale, che viene trasmesso al RUP, dalla cui data decorre il termine per il completamento dei lavori.

Il verbale contiene:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- l'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché dell'ubicazione e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
- la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

5. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

6. L'esecutore dà inizio ai lavori in data e si prevede che l'ultimazione delle opere appaltate avvenga entro il termine di **giorni 150** decorrenti dalla data del verbale di consegna.

7. Mancata consegna

- Nel caso in cui si riscontrano differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

- Nel caso in cui l'esecutore non prende parte alla consegna dei lavori, senza giustificato motivo, la stazione appaltante può fissare una nuova data di consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione, oppure risolvere il contratto ed incamerare la cauzione.

- La consegna può non avvenire per causa imputabile alla stazione appaltante ed in tal caso l'esecutore può chiedere il recesso del contratto.

Se l'istanza di recesso viene accolta, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in misura non superiore a quanto indicato nel CSA, calcolato sull'importo netto dell'appalto considerando le percentuali riportate al comma 12 del predetto art. 3:

- 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- 0,50% per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- 0,20% per la parte eccedente 1.549.000 euro.

indisponibilità permangono anche dopo che sono stati realizzati i lavori previsti dal programma, si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

10. Nel caso di **consegna d'urgenza**, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale.

Art. L5 - Programma di esecuzione dei lavori - Cronoprogramma

1. Prima dell'inizio dei lavori, l'esecutore ha presentato alla stazione appaltante un programma di esecuzione dei lavori dettagliato ai sensi dell'art. 32 c. 9 dell'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023, indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni riguardo il periodo di esecuzione, l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

2. Cronoprogramma

Il progetto esecutivo è corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell'intervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori, nonché di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia, e per ciascuna fase indica i relativi tempi di attuazione.

Il cronoprogramma, inoltre, riporta, in particolare, la sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla fase di esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di esecuzione e i relativi costi.

Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

Nei casi in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilità, secondo quanto

previsto dal codice, il cronoprogramma è presentato dal concorrente insieme con l'offerta.

A tale modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell'intervento può essere associato l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del codice, nonché di tecniche specifiche di gestione integrata dell'intervento.

Art. L6 - Attività del direttore dei lavori

1. La stazione appaltante, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, nomina, su proposta del responsabile unico del progetto (RUP), un direttore dei lavori per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori. L'attività del direttore dei lavori è disciplinata dall'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

2. Il direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto. Nel caso di interventi particolarmente complessi, può essere supportato da un ufficio di direzione lavori assumendosi, pertanto, la responsabilità del coordinamento e della supervisione delle relative attività.

Interloquisce, inoltre, in via esclusiva con l'esecutore cui impartisce *ordini di servizio* riguardo agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto; l'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ricevute, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

3. Nel dettaglio, il direttore dei lavori:

- prima della consegna dei lavori, redige e rilascia al RUP un'attestazione sullo stato dei luoghi con riferimento all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori e all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto;
- consegna i lavori, accertata l'idoneità dei luoghi, nelle modalità previste dall'articolo [Consegna dei lavori](#);

- provvede all'accettazione di materiali e componenti messi in opera e, in caso contrario, emette motivato rifiuto;
- impartisce gli ordini di servizio all'esecutore per fornirgli istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici dell'appalto; tali disposizioni sono comunicate al RUP e riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite;
- accerta che il deposito dei progetti strutturali delle costruzioni sia avvenuto nel rispetto della normativa vigente e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
- accerta che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondono ai requisiti di cui al piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;
- verifica periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- controlla e verifica il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori *(quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 e all'allegato I.9 del codice, la direzione dei lavori si avvale di modalità di gestione informativa digitale delle costruzioni)*;
- dispone tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto, redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP *(quando si utilizzano i metodi e gli*

strumenti di cui all'articolo 43 e all'allegato I.9 del codice, il direttore dei lavori si avvale di modalità di gestione informativa digitale per la redazione del predetto verbale);

- verifica, con l'ausilio dell'ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato.

Il direttore dei lavori registra le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto, rileva e segnala al RUP l'eventuale inosservanza;

- supporta il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica nel caso di avvalimento dell'esecutore;

- controlla lo sviluppo dei lavori e impartisce disposizioni per l'esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate. Sono comprese in tale attività le visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione dei lavori per accertare le condizioni delle opere e l'eventuale presenza di manodopera e di macchinari e per impartire le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori;

- compila relazioni da trasmettere al RUP se nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà e redige processo verbale alla presenza dell'esecutore per determinare l'eventuale indennizzo in caso di danni causati da forza maggiore;

- fornisce al RUP l'ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati all'adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando la possibilità di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;

- determina i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto in contraddittorio con l'esecutore;
- rilascia gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere, in contraddittorio con l'esecutore, ed emette il certificato di ultimazione dei lavori da trasmettere al RUP (che ne rilascia copia conforme all'esecutore);
- verifica periodicamente la validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati *(quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all'allegato I.9 del d.lgs. 36/2023, il direttore dei lavori assicura la correlazione con i modelli informativi prodotti o aggiornati nel corso dell'esecuzione dei lavori sino al collaudo)*;
- gestisce le contestazioni su aspetti tecnici e riserve, attenendosi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto;
- fornisce chiarimenti, spiegazioni e documenti all'organo di collaudo, assistendo quest'ultimo nell'espletamento delle operazioni e approvando, previo esame, il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza - *nel caso di contratti di importo > 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze*;
- quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all'allegato I.9 del d.lgs. 36/2023, il coordinatore dei flussi informativi assicura che siano utilizzati in modo interoperabile con gli strumenti relativi all'informatizzazione della gestione della contabilità dei lavori. Il direttore dei lavori può, altresì, utilizzare strumenti di raccolta e

di registrazione dei dati di competenza in maniera strutturata e interoperabile con la gestione informativa digitale;

- controlla la spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, compilando i documenti contabili. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa.

Art. L6.1 - Ufficio di direzione lavori

In relazione alla complessità dell'intervento, il direttore dei lavori può essere supportato da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi, da ispettori di cantiere, ed eventualmente da figure professionali competenti in materia informatica.

Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'allegato I.9 del codice, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto. Quando si utilizzano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'art. 43 e all'allegato I.9 del codice, all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori è nominato anche un coordinatore dei flussi informativi; tale ruolo può essere svolto dal direttore dei lavori ovvero da un direttore operativo già incaricato, se in possesso di adeguate competenze.

Direttori operativi

Gli assistenti con funzione di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali e rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.

Ai direttori operativi sono demandati i seguenti compiti da parte del direttore dei lavori:

- verifica che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- programmazione e coordinamento delle attività dell'ispettore dei lavori;
- aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori con indicazione delle eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali e dei necessari interventi correttivi;
- assistenza al direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari a eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- individuazione e analisi delle cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e delle relative azioni correttive;
- assistenza ai collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- esame e approvazione del programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- direzione di lavorazioni specialistiche.

Il direttore operativo svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), se il direttore dei lavori non possiede i requisiti - *nel caso di contratti di importo > 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze.*

Ispettori di cantiere

Gli assistenti con funzione di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori, rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori e sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono un controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e di eventuali manutenzioni.

La figura dell'ispettore di cantiere è subordinata a quella del direttore operativo. La differenza sostanziale tra le rispettive mansioni consiste nel fatto che, mentre l'ispettore

di cantiere svolge attività propriamente pratiche, come la sorveglianza in cantiere, il

direttore operativo occupa un ruolo più gestionale; tra i compiti del direttore operativo vi

è, infatti, quello di programmare e coordinare le attività dell'ispettore di cantiere

Agli ispettori di cantiere sono demandati i seguenti compiti da parte del direttore dei

lavori:

- verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per

assicurare che siano conformi alle prescrizioni e approvati dalle strutture di controllo di

qualità del fornitore;

- verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli

impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle

normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

- controllo sulle attività dei subappaltatori;

- controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni e alle

specifiche tecniche contrattuali;

- assistenza alle prove di laboratorio;

- assistenza ai collaudi dei lavori e alle prove di messa in esercizio e accettazione

degli impianti;

- predisposizione degli atti contabili ed esecuzione delle misurazioni;

- assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

Art. 7 - Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di programmi di contabilità

digitale, che usano formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza

tra i fornitori di tecnologie , che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a

mezzo di formati aperti non proprietari.

2. I documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori, o dai direttori

operativi o dagli ispettori di cantiere delegati dallo stesso , e firmati contestualmente alla

compilazione secondo la cronologia di inserimento dei dati, sono:

a. il giornale dei lavori;

b. i libretti di misura;

c. il registro di contabilità;

d. lo stato di avanzamento lavori (SAL);

e. il conto finale.

a. Il **giornale dei lavori** riporta per ciascun giorno:

- l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni;
- la qualifica e il numero degli operai impiegati;
- l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori;
- l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
- l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;
- le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;
- le relazioni indirizzate al RUP;
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
- le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;

b. I **libretti di misura** delle lavorazioni e delle provviste contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore

o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

I libretti delle misure possono anche contenere le figure quotate delle lavorazioni

eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le

lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed

esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione.

c. Il **registro di contabilità** è il documento che riassume e accentra l'intera

contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e

registrate nel libretto di misura associa i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale

da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità

eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore.

Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.

d. Lo **stato di avanzamento lavori (SAL)** riassume tutte le lavorazioni e tutte le

somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora; è ricavato dal registro

di contabilità e rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e

nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto. Il SAL riporta:

- il corrispettivo maturato;
- gli acconti già corrisposti;
- l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

Il direttore dei lavori trasmette immediatamente il SAL al RUP, il quale emette il

certificato di pagamento. Previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, il RUP

invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di

pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di

contabilità.

e. il **conto finale** dei lavori viene compilato dal direttore dei lavori a seguito della

certificazione dell'ultimazione dei lavori e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione .

Il conto finale viene sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, ma deve limitarsi a confermare le riserve già iscritte negli atti contabili. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a 30 giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato. Il RUP, entro i successivi 60 giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore.

Lavori a Corpo

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, all'articolo "*Importo del contratto*" è riportato il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento.

Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

Art. 8-Modifiche del contratto

1. Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023, viene modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento se:

a. le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei documenti di gara iniziali (anche in clausole di opzione);

	b. si rendono necessari lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale per i quali un	
	cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, o	
	comporti notevoli disagi o un incremento dei costi per la stazione appaltante – <i>in questo</i>	
	<i>caso il contratto può essere modificato solo se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto</i>	
	<i>iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive);</i>	
	c. si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione a causa di circostanze	
	imprevedibili da parte della stazione appaltate denominate varianti in corso d'opera (<i>ai</i>	
	<i>sensi delle modifiche del D.Lgs. 209/2024 Correttivo Appalti</i>), quali:	
	• nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di	
	autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;	
	• eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono	
	sui beni oggetto dell'intervento;	
	• rinvenimenti, imprevisi o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di	
	progettazione;	
	• difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non	
	prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento	
	della progettazione che non comportino un aumento di prezzo superiore al 50% del	
	valore del contratto iniziale;	
	d. un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario dell'appalto nel caso di:	
	• modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste	
	in clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara;	
	• successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di	
	selezione) per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie	
	dell'aggiudicatario, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e	
	non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice (salvo art. 124 del codice);	

- assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione

appaltante nei confronti dei suoi subappaltatori.

e. il valore della modifica è al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice;

f. il valore della modifica è $< 15\%$ del valore iniziale del contratto.

g. le modifiche non sono sostanziali.

2. Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall'ordinamento della stazione appaltante, senza necessità di procedere ad una nuova procedura di affidamento e purchè la struttura del contratto e l'operazione economica ad esso collegata rimangano inalterate.

3. Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di $1/5$ dell'importo contrattuale, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore non può far valere la risoluzione del contratto.

4. Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del codice e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

Nei casi di modifica del contratto previsti alle lettere b) e c), la stazione pubblica un avviso di intervenuta modifica sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato II.16 del codice, ed è pubblicato conformemente all'art.

84.

Nei casi di modifica del contratto previsti alle lettere b) e c), la stazione appaltante pubblica un avviso di intervenuta modifica sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

5. Il RUP comunica e trasmette all'ANAC le modifiche o varianti in corso d'opera del contratto individuati. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'art. 222 del codice. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall'allegato II.14 del codice, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 222, c. 13 del codice.

6. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- desumendoli dai prezzi di cui all'art. 41 del codice, ove esistenti;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore

non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. L9 -Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023;
- b) modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c) , del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
- c) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);
- d) la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
- e) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;
- f) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
- g) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- h) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.

2. Il contratto di appalto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore dei lavori, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato II.14 del codice:

- invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore;
- formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo

un termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP;

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del codice.

Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 20 giorni, richiede al direttore dei lavori la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

3. In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il direttore dei lavori assegna un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni.

Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora l'inadempimento permanga allo scadere del termine sopra indicato, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

A seguito della risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto:

- al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti - nei casi a) e b);
- al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtato:

• degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;

• e, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento - *quando la stazione appaltante non prevede che l'affidamento avvenga alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (art. 124 c. 2 del codice).*

4. Sciolto il contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all'1% del valore del contratto, con le modalità di cui all'art. 106 del codice, resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. L10 - Anticipazione - Modalità e termini di pagamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l'importo dell'**anticipazione del prezzo pari al 20%** da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

2. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, c. 8 e 9 del codice è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 c. 3 del codice , o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondono ai requisiti di

solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.

3. La garanzia fideiussoria è emessa e firmata digitalmente ed è verificabile telematicamente presso l'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'Agid con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice .

4. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

5. Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni SAL, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

6. Il SAL, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nelle modalità e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l'esecutore dei lavori. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dei lavori adotta il SAL e lo

trasmette al RUP.

7. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del SAL, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione oppure adotta il SAL e lo trasmette immediatamente al RUP.

8. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.

9. Il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo all'esito positivo del collaudo dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'emissione dei relativi certificati. Il pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo, salvo non sia concordato un diverso termine nel contratto (non superiore a 60 giorni) e purchè ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

10. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 c. 2 del c.c.

11. In caso di ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi moratori di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. 231/2002.

12. Le piattaforme digitali di cui all'art. 25 del codice, assicurano la riconducibilità delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti ai SAL e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilità con i sistemi centrali di contabilità pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica per l'interconnessione

e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005.

13. Ai sensi dell'art. 11 c. 6 del codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. L11 - Obblighi del contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, a pena di nullità del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione

all'intervento, avvengono mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti avvengono utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate sono riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

2. L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. L12 - Termine per l'esecuzione - Penali

1. Ai sensi dell'art. 126 c. 1 del d.lgs. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

2. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa **pari all'1,00%** dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

3. I lavori devono avere inizio entro giorni dalla stipula del presente contratto.

4. Il tempo per l'esecuzione è fissato in 140 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

5. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, viene

applicata per ciascun giorno di ritardo una penale di Euro

6. Relativamente all'esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.

7. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Art. L13 - Premio di accelerazione

1. Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, la stazione appaltante può prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, ai sensi dell'art. 126 c. 2 del codice .

2. Nel caso l'impresa completi le opere e/o i lavori in anticipo sul termine pattuito, alla stessa spetterà, per ogni giorno di anticipo, un premio pari all'1‰ dell'importo contrattuale (Euro) fino all'occorrenza massima di € 15.000,00 oltre IVA di legge, a condizione che quanto eseguito sia conforme a quanto previsto dal presente contratto.

Art. L14 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. È disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 36/2023:

- quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della stipulazione del contratto e che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte - il direttore dei lavori compila il verbale di sospensione e lo inoltra al RUP entro 5 giorni;
- per ragioni di necessità o di pubblico interesse - da parte del RUP.

2. Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con l'intervento

dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione - ai sensi dell'art.

8 c. 1 dell'allegato II.14 del codice - riportando:

- le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;

- lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta

e le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza

eccessivi oneri;

- la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al

momento della sospensione.

La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.

3. Se la sospensione supera 1/4 della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei

lavori, il RUP dà avviso all'ANAC; contrariamente, l'ANAC irroga una sanzione

amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 222 c. 13 del codice.

In questo caso - sospensione > 1/4 o 6 mesi della durata complessiva prevista per

l'esecuzione - l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la

stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri

derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

4. Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione dei lavori ed

indica un nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei

lavori, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto anche

dall'esecutore, con indicazione del nuovo termine contrattuale. Se l'esecutore ritiene che

siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, ma il

RUP non ha ancora disposto la ripresa dei lavori, l'esecutore può diffidarlo e dare le

opportune disposizioni per la ripresa al direttore dei lavori; la diffida è condizione

necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori.

5. Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

6. Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese anche quelle parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Se la contestazione riguarda esclusivamente la durata della sospensione, è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; nel caso in cui l'esecutore non firma i verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

7. Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra individuate, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 c.c. e secondo i criteri individuati dall'art. 8 c. 2 dell'allegato II.14 del codice.

8. L'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna e comunica per iscritto al direttore dei lavori l'ultimazione. Il direttore dei lavori procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità se i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

9. L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Sull'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il

direttore dei lavori .

Art. L15 - Danni da forza maggiore e sinistri

1. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti di seguito consentiti dal presente contratto.

2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

3. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo.

4. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. L16 - Cauzioni e garanzie

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro Si precisa che, ai sensi dell'art. 106 comma 8 del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del% dell'importo garantito.

2. Nel caso si verificano inadempimenti contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la cauzione di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro giorni dalla richiesta del RUP.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'articolo 117 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per

quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. , emessa il da, per un importo garantito di Euro, così come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed Euro per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

Art. L17 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

2. La stazione appaltante ha preventivamente indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario sulla base:

- delle caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104 comma 11 de D.Lgs. 36/2023;

- dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della L. 190/2012, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare.

	3. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 comma 1, lettera d) del	
	D.Lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi	
	l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione	
	delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta	
	intensità di manodopera.	
	4. L'affidatario può affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto,	
	previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:	
	- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;	
	- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV	
	della Parte V del Libro II del D.Lgs. 36/2023;	
	- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende	
	subappaltare.	
	5. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno	
	20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al	
	momento del deposito del contratto, l'affidatario trasmette la dichiarazione del	
	subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del	
	D.Lgs. 36/2023, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del codice. La	
	stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui	
	all'articolo 23 del D.Lgs. 36/2023.	
	6. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori	
	relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause	
	di esclusione di questi ultimi.	
	7. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e	
	grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente	
	l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.	

8. L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003.

Art. 18 - Piani di sicurezza

1. Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. L19 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. Il contraente è obbligato:

o ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

o a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;

o ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

Art. L20 - Specifiche modalità e termini di collaudo

1. Il direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell'esecutore di avvenuta ultimazione dei lavori, procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere in contraddittorio con l'esecutore, emette il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione, sia per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere.

2. Non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori il collaudo viene completato, secondo le disposizioni riportate all'art. 116 e alla sezione III dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023. Il collaudo rappresenta l'attività di verifica finale dei lavori ed è finalizzato a certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali, e comprende tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore.

3. Nel dettaglio, il collaudo ha l'obiettivo di verificare che:

- l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo:
- il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche;
- le eventuali perizie di variante;
- il contratto e gli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati;
- i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;
- le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente.

In tale sede vengono esaminate anche le riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già

intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dall'allegato II.14 del codice.

4. Le operazioni di collaudo terminano con l'emissione del certificato di collaudo attestante la collaudabilità dell'opera che, in alcuni casi, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Art. L21 - Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., sarà portata alla competenza del collegio consultivo (eventualmente costituito) di cui agli articoli 213 e 215 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite alla decisione del Collegio Consultivo Tecnico qualora nominato.

Art. L22 - Oneri diversi

1. Il contraente si obbliga:

O a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;

O a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici.

Art. L23 - Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico

del contraente.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di Euro, oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.

Art. L24 - Allegati

1. Si allegano al presente atto i seguenti documenti, che si intendono interamente richiamati e parte integrante del presente contratto:

- ☐ Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
- ☐ il capitolato speciale d'appalto Parte lavori e servizi di ingegneria;
- ☐ gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- ☐ l'offerta prezzi dell'appaltatore;
- ☐ l'elenco dei prezzi unitari ;
- ☐ il cronoprogramma;
- ☐ i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- ☐ le polizze di garanzia;
- ☐ l'Offerta tecnica ed economica di gara